

Allegato "B" al n. 30147/14754 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE CA' ROMANINO ETS"**

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E SEDE**

1.1 È costituita la fondazione di partecipazione denominata "**Fondazione CA'ROMANINO ETS**" (di seguito "Fondazione").

1.2 La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice civile.

1.3 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Urbino, la sua durata è illimitata.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

**ARTICOLO 2
FINALITÀ**

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, la Fondazione promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'urbanistica, all'architettura ed al rapporto della stessa con il paesaggio ed il territorio.

2.3 La Fondazione, in questo ambito, intende costituirsi quale riferimento qualificato per lo svolgimento di attività ed iniziative culturali, con particolare attenzione per quanto riguarda la Città di Urbino e le architetture realizzate da Giancarlo De Carlo in questo contesto, fra le quali Ca' Romanino, sede della Fondazione.

**ARTICOLO 3
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

3.1 La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, contrassegnate dalle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2. In particolare, la Fondazione intende creare e sviluppare attività nell'ambito delle tre seguenti macro-tematiche.

i) Ca'Romanino e il suo contesto:

- curare la conservazione e la valorizzazione di Ca'Romanino e del suo contesto paesaggistico;

- promuovere e favorire l'accesso a Ca'Romanino come luogo di accoglienza e di

sosta per le persone che visitano Urbino da ogni parte del mondo;

- organizzare e realizzare a Ca'Romanino iniziative culturali compatibili con le sue peculiarità e capaci di entrare in dialogo con il contesto a cui appartiene quali, ad esempio, brevi residenze d'artista, esposizioni temporanee, spettacoli musicali e teatrali.

ii) Urbino e il suo territorio:

- partecipare attivamente alle iniziative, di carattere operativo o di elaborazione sistematica, promosse da Enti, Istituzioni pubbliche o soggetti privati, rivolte a prefigurare lo sviluppo futuro della Città e del suo territorio;

- stimolare e sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni pubbliche sul valore storico-artistico del lavoro cinquantennale di Giancarlo De Carlo per la Città di Urbino;

- organizzare o favorire iniziative aventi ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle opere di Giancarlo De Carlo a Urbino, per l'importante funzione che queste architetture possono avere in una progettazione culturale innovativa della Città;

- promuovere e organizzare, anche insieme agli altri Enti, progetti che possano favorire un turismo culturale ad Urbino e nel suo territorio, in particolare rivolto alle opere di Giancarlo De Carlo, attraverso, ad esempio, percorsi guidati ed attività di divulgazione.

iii) Giancarlo De Carlo ed il dibattito urbanistico/architettonico:

- favorire e sostenere ogni attività di ricerca e approfondimento sull'opera di Giancarlo De Carlo in questo campo;

- organizzare e realizzare, anche attraverso la collaborazione con le Università ed altri Enti, attività di studio e di ricerca sull'opera di Giancarlo de Carlo attraverso, ad esempio, pubblicazioni o seminari di studi;

- organizzare e realizzare, avvalendosi della collaborazione di altri Enti ed Università, iniziative di studio e di ricerca in ambito urbanistico/architettonico.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DIVERSE

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dal D.M. 107 del 19.05.2021.

4.2 È attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

ARTICOLO 5

RACCOLTA FONDI

5.1 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione;

b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,

c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente

Statuto;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

ARTICOLO 7

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Partecipanti e dai soggetti terzi;

e) da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali;

f) dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

g) dagli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

h) dall'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

i) da eventuali altre entrate espressamente previste dalla legge.

ARTICOLO 8

ESERCIZIO SOCIALE

8.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e devono essere dallo stesso approvati entro il mese di giugno.

8.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

8.4 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

8.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

8.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8.7 La Fondazione, in caso di superamento del limite di cui di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, redigerà annualmente il bilancio sociale, ai sensi ed alle condizioni di cui alla norma richiamata, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 9 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ARTICOLO 10 FONDATORE

10.1 È Fondatore la Signora Sonia Morra, vita sua durante. Ella potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirla nella carica e a succederle nelle prerogative di cui al presente statuto; così in perpetuo.

10.2 In caso di decadenza, rinuncia, permanente impedimento o decesso del Fondatore senza che questi abbia designato un successore, i poteri ad esso spettanti diventeranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, con la sola eccezione del potere di nominare un nuovo fondatore.

ARTICOLO 11 PARTECIPANTI

11.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima o ne sostengono progetti specifici mediante versamenti di denaro ovvero con servizi o attività, anche professionali, o con l'attribuzione di beni materiali, immateriali o in natura e anche in altre forme, purché ciò avvenga secondo le misure e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 2.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

11.3 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

11.4 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e, nel caso di attribuzioni di beni, per un periodo pari al loro valore suddiviso per annualità.

11.5 I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

11.6 I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

ARTICOLO 12 ESCLUSIONE E RECESSO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- incompatibilità evidente con lo spirito e lo scopo dello Statuto.

12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.3 Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 13 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico (se istituito);
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Composizione e competenze

14.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette), compreso il Presidente eletto ai sensi dell'art. 17 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza determina il numero dei componenti del Consiglio successivo.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

- 1) il Fondatore è membro di diritto a vita;
- 2) fino a due membri nominati dal Fondatore;
- 3) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, se istituita;
- 4) i restanti membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza.

14.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato.

14.4 In caso di decadenza, dimissioni, permanente impedimento o decesso di un componente del Consiglio, il sostituto sarà nominato con le stesse modalità e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

14.4 Nel caso di cui al precedente art. 10, comma 2, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sostituzione del Fondatore o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il Consigliere così nominato non assumerà la carica di Fondatore e resterà in carica sino alla scadenza dei restanti componenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

14.5 In mancanza del Fondatore i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio in scadenza ad eccezione di un componente nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, salvo quanto previsto dall'art. 16.8.

14.6 Il Presidente può individuare invitati alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

14.7 Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

14.8 In particolare, provvede a:

- 1) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- 2) approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventualmente quello

sociale;

- 3) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- 4) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- 5) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- 6) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- 7) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- 8) procedere all'esclusione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- 9) istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
- 10) nominare il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto;
- 11) nominare il Vicepresidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- 12) nominare l'Organo di Controllo;
- 13) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- 14) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- 15) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

14.9 Il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può convocare una riunione collegiale a cui partecipano il Fondatore, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Partecipanti, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

14.10 Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, con propria deliberazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale.

14.11 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

15.1 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, o su sua indicazione dal Vicepresidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

15.2 Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora. L'avviso di convocazione può, altresì,

prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 15.7. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.4 Per le deliberazioni concernenti l'esclusione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione di modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione, sono validamente adottate con il voto favorevole, dei due terzi dei membri.

15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi la riunione è aggiornata.

15.6 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

15.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

16.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti purché in numero minimo di tre.

16.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

16.3 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 14.2 punto 3;
- presenta proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- un decimo dei componenti dell'Assemblea può chiederne in qualunque momento la convocazione; in tal caso il Presidente dovrà dare seguito alla richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.4 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni partecipante con qualunque mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

16.5 Ogni associato partecipante ha diritto ad un voto.

16.6 Ogni Partecipante potrà farsi rappresentare da altro Partecipante mediante delega scritta. Ogni Partecipante non può essere portatore di più di tre deleghe.

16.7 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle stesse condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.8 Qualora l'Assemblea non sia costituita per mancanza del numero minimo dei Partecipanti, la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione ad essa riservata dal precedente articolo 14.2, n. 3 sarà di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 17

II PRESIDENTE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente; entrambi durano in carica quattro esercizi e possono essere

confermati.

17.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

17.3 Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

17.4 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18

COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione.

18.2 Qualora nominato, il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione, o tra persone giuridiche, che hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante.

18.3 Il Comitato Scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

18.4 Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

18.5 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

18.6 In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Vicepresidente, ove nominato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica o collegiale; se collegiale è composto da tre membri. Il suo mandato dura quattro esercizi e può essere rinnovato, i componenti dell'Organo di Controllo decadono contestualmente ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 14.3.

19.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20

LIBRI SOCIALI

20.1 La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico (se istituito);
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

20.2 I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

20.3 I verbali del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico, contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

21.1 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

21.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 22

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

22.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

22.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI FINALI

I componenti del Consiglio di Amministrazione- ad eccezione del Fondatore che è membro di diritto a vita - con l'entrata in vigore del presente statuto - resteranno in carica quattro esercizi, in conformità a quanto previsto nell'art. 14.3 del presente statuto.

F.to: Sonia Morra

Monica De Paoli